

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Napoli
Settima Sezione Civile

Proc. Unit. 36-1/2024

Il Tribunale di Napoli, VII sezione civile, in persona del giudice delegato Dott. Eduardo Savarese, ha emesso, a seguito dell'udienza del 09/07/2024, la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA ex art. 70 CCII

A seguito del ricorso depositato il 19 gennaio 2024 nell'interesse della sig. ra [REDACTED], nata a [REDACTED] il [REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Pozzo, il Tribunale adito dava avvio alla procedura di ristrutturazione dei debiti, riservandosi la decisione ex art. 70 CCII. Osserva, dunque, quanto segue.

La ricorrente è pacificamente qualificabile come "consumatore" ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera e) CCII, agendo per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e versa senza dubbio in situazione di sovraindebitamento, in via principale costituito dal debito verso il creditore ipotecario che grava sull'immobile in Pozzuoli adibito ad abitazione familiare e per il cui acquisto fu contratto mutuo da parte della ricorrente e del di lei coniuge sig. [REDACTED].

Rispetto alle cause di tale sovraindebitamento e alla diligenza prestata dalla ricorrente, il gestore, avv. Valeria Manzo, nella relazione particolareggiata versata in atti ha osservato che le cause del sovraindebitamento della ricorrente sono da ascrivere alle difficoltà economiche sofferte dal sig. [REDACTED] a partire dal 2013 nell'esercizio della sua attività di impresa. Tale crisi è divenuta una crisi familiare, posto che la sig.ra [REDACTED] doveva far fronte ai bisogni dell'intero nucleo (3 figli) con il proprio stipendio e poi con la propria pensione. D'altra parte, prima della presente procedura, i coniugi avevano avanzato un piano familiare di ristrutturazione dei debiti omologato in primo grado, con sentenza poi riformata dalla Corte d'appello di Napoli a causa della natura c.d. mista dei debiti [REDACTED], che derivavano anche dall'esercizio della sua attività di impresa.

Con riferimento all'assunzione della predetta obbligazione, il gestore ha ritenuto che non siano ravvisabili in capo alla ricorrente profili di mala fede o di colpa grave avendo la stessa stipulato il contratto di mutuo in un momento in cui la debitrice odierna aveva ragionevole e presumibile certezza



di potervi adempiere in quanto dipendente a tempo indeterminato, ed anche alla luce dell'attività di impresa del marito, in quella fase storica fiorentina.

A seguito dell'inadempimento dei coniugi, l'istituto di credito avviava l'azione esecutiva, ad oggi pendente presso il Tribunale di Napoli (n.r.g.e. 214/2016), la cui prima vendita veniva fissata al 6 febbraio 2024 al prezzo minimo d'asta di euro 299.000,00.

In base a quanto dedotto e documentato dall'O.C.C., nella prima relazione, l'istante ha un complessivo debito di euro 426.512,38, di cui importi minimi verso il Comune di Pozzuoli e ADER, mentre il credito più rilevante per oltre 400.000,00 euro è proprio quello dell'ipotecario Marte SPV s.r.l.

In base alla documentazione allegata, il nucleo familiare della sig.ra [REDACTED] è composto dalla ricorrente, nonché dal marito, Sig. [REDACTED] e dai due figli conviventi [REDACTED] e [REDACTED].

Esaminando la consistenza del patrimonio della [REDACTED], la situazione patrimoniale della ricorrente consta della metà dell'immobile adibito a casa familiare in comunione legale dei beni e di quote di numerosi terreni in Roccamonfina, di valore modesto come chiarito nelle successive integrazioni alla proposta di piano e nella relazione particolareggiata integrativa allegata, in ogni caso messi a disposizione dalla ricorrente al ceto creditorio, ove ritenute di utilità.

Con la originaria proposta la ricorrente proponeva di corrispondere alla Marte SPV S.r.l. l'importo di € 316.269,80 versando, all'atto dell'omologa del piano, a titolo di acconto, l'importo di € 156.269,80 pari alla metà del debito rideterminato ed afferente alla quota accollata del marito e la residua somma in capo alla stessa in 120 rate costanti di € 1.334,00. In merito alla originaria proposta il gestore attestava la completezza documentale, la ricorrenza dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso alla procedura e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria con particolare riguardo alla prosecuzione del pignoramento immobiliare.

Il Giudice delegato, sospendendo il pignoramento, avviava la procedura con decreto del 24 gennaio 2024, fissando udienza per l'omologa al 12 marzo 2024. Il creditore ipotecario contestava la possibilità di omologare il piano e il giudice rinviava all'udienza del 28 marzo, sia per far precisare le consistenze immobiliari della ricorrente, sia per consentire al creditore ipotecario di dettagliare il proprio credito ai sensi dell'art. 2855 cc.

A tale udienza, a seguito di ampia discussione, emergeva il problema della garanzia patrimoniale [REDACTED] rispetto al debito da mutuo ipotecario contratto da entrambi i coniugi, sicché si rinviava



al 23 aprile 2024 per far valutare al difensore della ricorrente, la proponibilità, da parte dello [REDACTED], di un concordato minore. A tale udienza, attestata la non praticabilità di un concordato minore, veniva richiesto dal difensore della ricorrente un ultimo rinvio per ridurre la durata del piano a 5 anni. All'udienza del 30 maggio 2024, dandosi atto che la durata del piano veniva ridotta ad anni 6 con incremento della rata mensile ad euro 2.500,00, il Giudice si riservava e però rimetteva la causa sul ruolo al 2 luglio 2024.



Alla luce di tale ordinanza, all'udienza del 2 luglio 2024 compariva, nell'interesse del sig. [REDACTED], l'avv. Andrea Avitabile, il quale formalizzava, con atto depositato il 3 luglio 2024 la volontà dello [REDACTED] di garantire l'esecuzione del piano, se del caso consentendo alla trascrizione della sentenza di omologa su alcuni cespiti di esclusiva proprietà siti in Pozzuoli. Ottenuto rinvio per rettificare il piano, la proponente, come da ultima relazione particolareggiata dal gestore depositata l'8 luglio 2024, proponeva:

- a) Il pagamento di una maxi-rata di euro 170.000,00 a favore del creditore ipotecario una volta diventata definitiva la sentenza di omologa;
- b) Soddisfo del 100% del creditore ipotecario;
- c) Durata di sei anni come da precedente modifica;
- d) Garanzia del coniuge con possibilità di trascrizione nei termini sopra indicati;

All'udienza del 9 luglio 2024, veniva redatto il seguente verbale.

Verbale di udienza del 09/07/2024

Sono presenti il gestore, avv. Valeria Manzo, la quale si riporta all'ultima integrazione depositata l'8 luglio 2024 e accettata in data odierna; l'avv. Alessandro Pozzo per la debitrice ricorrente che del pari si riporta al piano integrato da ultimo e chiede pronunciarsi l'omologa; l'avv. Dario Giona Coronella, il quale, oltre a ribadire le proprie perplessità circa la fattibilità del piano alla luce della scarsa trasparenza della finanza messa a disposizione sia della maxi rata iniziale che delle rate successive, tiene in questa sede a precisare che, in caso di omologa, residuano ragioni di credito nei confronti del coniuge dell'istante, sig. [REDACTED], pari ad euro 100.642,25 salvo errori, per il cui recupero l'istituto di credito mantiene integre tutte le proprie prerogative di soddisfo anche forzato sul patrimonio dello [REDACTED], ed in tale prospettiva non vi è particolare interesse a vedere trascritta la sentenza di omologa sugli immobili indicati nel piano da ultimo integrato.

L'avv. Pozzo contesta le deduzioni dell'avv. Coronella ed in ogni caso si rimette alla decisione del Tribunale.

Alla luce di tutto quanto precede, il Tribunale conferma la sussistenza delle condizioni oggettive e soggettive di accesso alla procedura, ritenendo, anche alla luce delle intervenute precisazioni e integrazioni, completa la documentazione prodotta ed esaustivo il quadro rappresentativo dei debiti e delle consistenze patrimoniali della ricorrente.

Quanto alla soddisfazione del creditore ipotecario, non sussistono questioni di ammissibilità ex. art. 67 c. 4 e 5 CCII (d'altra parte neppure sollevate dal creditore), posto che la debitrice ha implicitamente



richiesto l'autorizzazione al pagamento dello scaduto in parte con versamento iniziale di euro 170.000,00 e per il residuo mediante la prescritta rateizzazione.

In merito alla convenienza, alla luce dell'ultima modifica del piano e chiarito il profilo dell'impossibilità di un accollo liberatorio forzoso a carico della banca, la soddisfazione integrale del creditore ipotecario in un arco di piano di 6 anni, con garanzia dello [REDACTED] costituisce di certo una soddisfazione maggiore e più certa nell'an, nel quantum e nel quando rispetto all'andamento di un'asta in sede esecutiva ed immobiliare, in un mercato quale quello di Pozzuoli, attualmente segnato da notori ribassi.

Per tutto quanto considerato, ferma l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, nulla osta all'omologa del piano presentato dal gestore.

P. Q. M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dalla sig.ra [REDACTED]. Il gestore vigilerà sulla sua corretta esecuzione. Dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Napoli il 09 luglio 2024

Il Giudice

dr. Eduardo Savarese

*U> s'antye B fally
Napoli, 15/7/2024*

PRÉSIDENTE DEL TRIBUNALE
Dott.ssa Elisabetta Cerzo

